Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per gli affari esteri

2024/0061(COD)

15.4.2025

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per la sicurezza e la difesa e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")
(COM(2024)0150 – C10-0005/2024 – 2024/0061(COD))

Relatrice per parere: Hilde Vautmans

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri presenta alla commissione per la sicurezza e la difesa e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione.	(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione. ***Fornendo per oltre tre anni capacità critiche a sostegno della difesa dell'Ucraina contro la guerra di aggressione della Russia, la DTIB ucraina si è già dimostrata estremamente innovativa e resiliente. Secondo il ministero della Difesa ucraino, attualmente le sue capacità di produzione sono fortemente sottoutilizzate. Tale strumento dovrebbe pertanto incentivare gli Stati membri a cercare una cooperazione attiva con la DTIB ucraina non solo per aumentare il sostegno all'Ucraina, ma anche per collaborare nella pianificazione della difesa per il futuro congiunto.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. Se il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, dovesse adottare una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE sul trasferimento all'Unione delle disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dai beni sovrani russi bloccati, un sostegno supplementare ***potrebbe*** essere ricavato da queste entrate, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.	(9) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. Se il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, dovesse adottare una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE sul trasferimento all'Unione delle disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dai beni sovrani russi bloccati, un sostegno supplementare ***dovrebbe*** essere ricavato da queste entrate, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. ***Inoltre, dovrebbero essere***

urgentemente valutati e, ove possibile, sfruttati percorsi legali per utilizzare i beni sovrani russi bloccati, ai fini del rafforzamento dell'Ucraina e della sua DTIB.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(54 bis) Nell'ambito dell'obiettivo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, il programma dovrebbe tenere conto della necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali nel settore delle industrie della difesa e dovrebbe includere l'acquisizione di attrezzature militari da detti paesi, consentendo in tal modo l'accesso ad attrezzature di difesa di alta qualità.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 54 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(54 ter) È opportuno che rappresentanti del ministero della Difesa ucraino siano invitati in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del Consiglio e del comitato relative all'attuazione dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Ciò dovrebbe garantire l'allineamento alle esigenze di difesa dell'Ucraina e alle priorità strategiche dell'Unione. Se del caso, la Verkhovna Rada dovrebbe essere informata a pari titolo del Parlamento europeo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 54 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(54 quater) Al momento della firma degli opportuni accordi quadro, il programma dovrebbe includere il Regno Unito, la Moldova e i paesi dei Balcani occidentali, dal momento che la sicurezza dell'Unione dipende dalla sicurezza del suo vicinato più prossimo. Inoltre, l'inclusione di tali paesi nel programma rafforzerebbe il loro allineamento alla PSDC.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:	Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), ***come anche allo sviluppo reciprocamente vantaggioso di tecnologie con quest'ultima,*** in particolare attraverso:

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina");	(2) l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina") ***nonché al reciproco trasferimento di competenze e tecnologie***;

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) "cluster regionale": quadro di cooperazione strutturata formato da almeno quattro paesi ammissibili (Stati membri, paesi candidati e paesi potenziali candidati), ivi compresi almeno tre Stati membri con una vicinanza geografica comune che si specializzano congiuntamente in una specifica produzione industriale nel settore della difesa, e istituito con l'obiettivo di realizzare economie di scala, ridurre così le spese nazionali superflue e promuovere la condivisione delle conoscenze e le sinergie industriali transfrontaliere;

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le caratteristiche della cooperazione che possono generare risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento a carico del bilancio dell'Unione, ad	(b) le caratteristiche della cooperazione che possono generare ***la creazione di cluster regionali,*** risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento

esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale o attività di supporto in servizio;	a carico del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale o attività di supporto in servizio;

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso ***la creazione di cluster regionali,*** la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il sostegno all'Ucraina nell'aumentare la fabbricazione dei prodotti per la difesa di maggiore rilevanza e urgenza assicurando un'assistenza rapida e mirata in risposta alla crisi in corso, per sostenere l'Ucraina fintanto che la guerra persisterà sul suo territorio.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: ***dall'importo dei contributi aggiuntivi*** conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57.	(b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina ***fornendo***:
	i. 1 miliardo di EUR supplementare a prezzi correnti per il periodo fino al 31 dicembre 2027, a titolo del bilancio dell'Unione, e
	ii. 16,95 miliardi di EUR a prezzi correnti come sovvenzioni dell'Unione all'Ucraina, derivanti dal bilancio complessivo della proposta, presentata dalla Commissione europea, di regolamento del Consiglio che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa, pari all'11,3 % del suo bilancio complessivo, per il periodo dal […- inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al	3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al

di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.	di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri***, rispetti il principio delle relazioni di buon vicinato*** e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il contratto di appalto comune comprende disposizioni che disciplinano l'acquisto di quantità supplementari di prodotti per la difesa per altri Stati membri o paesi associati o per l'Ucraina.	Il contratto di appalto comune comprende disposizioni che disciplinano l'acquisto di quantità supplementari di prodotti per la difesa per altri Stati membri o paesi associati, ***per la Moldova, i paesi dei Balcani occidentali, il Regno Unito*** o per l'Ucraina***, se e quando i necessari accordi quadro saranno stati firmati***.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le azioni sostenute nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, in particolare quelle di cui agli articoli 12 e 13, mirano principalmente ad aumentare gli investimenti diretti nelle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, nonché ad accrescere l'acquisizione di capacità di difesa prodotte in Ucraina.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Lo strumento di sostegno per l'Ucraina agevola l'espansione coordinata della capacità industriale dell'Ucraina nel settore della difesa, ispirata al modello danese.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina è istituita una dotazione finanziaria specifica per garantire investimenti costanti nella capacità di produzione dell'Ucraina nel settore della difesa, anche attraverso strumenti finanziari mirati.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Per attenuare i rischi degli investimenti, il programma sostiene meccanismi di protezione finanziaria, compresa l'assicurazione contro i rischi di guerra, per i progetti industriali critici nel settore della difesa in Ucraina.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies. Il programma assicura che il reciproco trasferimento di conoscenze nel settore della R&S sia reciprocamente vantaggioso e sia basato su una relazione

	speciale tra l'Unione e l'Ucraina in qualità di paese candidato. I progetti comuni favoriscono principalmente il trasferimento bilaterale di conoscenze, tecnologie e diritti di proprietà intellettuale tra l'Unione e l'Ucraina rispetto ad altri paesi terzi.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento di sostegno per l'Ucraina, i destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.	4. Ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento di sostegno per l'Ucraina, i destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo***, a meno che non si tratti di un paese terzo associato***.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) "autorità di progettazione": a livello sia di sistemi che di componenti, il soggetto che ha l'autorità giuridica e la capacità di decidere, senza restrizioni da parte di paesi non associati o di soggetti di paesi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto, compresa l'autorità giuridica di sostituire o di scomporre i componenti soggetti a restrizioni da parte di paesi non associati o di soggetti di paesi non associati con componenti alternativi e senza restrizioni originari dell'Unione, tenendo conto nel contempo dei contributi di soggetti di paesi terzi attualmente integrati nella base industriale e tecnologica di difesa transatlantica.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I destinatari garantiscono che tutte le infrastrutture digitali, i servizi cloud, il trattamento dei dati e i quadri di cibersicurezza utilizzati in azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina siano conformi alle norme dell'Unione in materia di sicurezza e interoperabili con i suoi prodotti e sistemi di difesa. I destinatari non si affidano a tecnologie, software o reti digitali soggetti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo qualora tale controllo possa rappresentare un rischio per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Qualsiasi conoscenza in materia di proprietà intellettuale, tecnologia o ricerca e sviluppo (R&S) generata nell'ambito del presente programma va principalmente a vantaggio degli Stati membri o è utilizzata in Ucraina per rafforzare la sicurezza e la resilienza economica del paese. Detti trasferimenti non sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione né sono messi a disposizione di paesi terzi, a meno che non siano autorizzati dall'Unione stessa mediante accordi addizionali o con il suo esplicito consenso.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, o controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con ***gli*** interessi di sicurezza e di difesa ***dell'Unione e dei suoi Stati membri***. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).	Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, o controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con ***l'autonomia strategica aperta dell'Unione e i suoi*** interessi di sicurezza e di difesa. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e fatte salve la direttiva 2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE. A tal fine tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il tempo di trattamento di una domanda non superi i due giorni lavorativi.	1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e fatte salve la direttiva 2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE ***e ai trasferimenti in Ucraina***. A tal fine tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il tempo di trattamento di una domanda non superi i due giorni lavorativi.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri si astengono	3. Gli Stati membri si astengono

dall'imporre restrizioni al trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE. Qualora gli Stati membri impongano tali restrizioni per motivi di sicurezza o di difesa, lo fanno solo se dette restrizioni sono:	dall'imporre restrizioni al trasferimento all'interno dell'Unione ***e in Ucraina*** di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE. Qualora gli Stati membri impongano tali restrizioni per motivi di sicurezza o di difesa, lo fanno solo se dette restrizioni sono:

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il SEAE ***è invitato*** a partecipare ai lavori del comitato.	2. L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il SEAE ***e, ove opportuno, l'Ucraina sono invitati*** a partecipare ai lavori del comitato.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il Parlamento europeo può inviare osservatori al comitato.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'accordo quadro stabilisce per le autorità e gli organi ucraini cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio gli obblighi di adottare tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per	3. L'accordo quadro stabilisce per le autorità e gli organi ucraini cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio gli obblighi di adottare tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per

rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, di ***garantire*** la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione, di assolvere gli obblighi in materia di controllo e audit adeguati e di assumere le conseguenti responsabilità, nonché di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare mediante disposizioni attuative dettagliate riguardanti:	rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, di ***migliorare*** la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione, di assolvere gli obblighi in materia di controllo e audit adeguati e di assumere le conseguenti responsabilità, nonché di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare mediante disposizioni attuative dettagliate riguardanti:

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) altri pertinenti diritti di accesso e utilizzo delle risorse da parte dell'Unione, dei suoi Stati membri o di soggetti che agiscono per loro conto o nel loro interesse sul territorio dell'Ucraina;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 64 bis
	Trasparenza
	Dopo aver selezionato i progetti da finanziare in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo in merito alla base decisionale e ai motivi della selezione dei progetti finanziati.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

La relatrice per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")
Riferimenti	COM(2024)0150 – C10-0005/2024 – 2024/0061(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito	SEDE ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 12.3.2025
Relatore(trice) per parere Nomina	Hilde Vautmans 18.3.2025
Articolo 59 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	 13.11.2024
Approvazione	9.4.2025
Esito della votazione finale	+: 54 –: 16 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mika Aaltola, Lucia Annunziata, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Dan Barna, Wouter Beke, Robert Biedroń, Adam Bielan, Marc Botenga, Helmut Brandstätter, Sebastião Bugalho, Petr Bystron, Tobias Cremer, Özlem Demirel, Elio Di Rupo, Michael Gahler, Alberico Gambino, Geadis Geadi, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Christophe Gomart, Bernard Guetta, Hana Jalloul Muro, Rasa Juknevičienė, Rihards Kols, Andrey Kovatchev, Vilis Krištopans, Nathalie Loiseau, Reinhold Lopatka, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Marion Maréchal, Costas Mavrides, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Arkadiusz Mularczyk, Hannah Neumann, Leoluca Orlando, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor, Mounir Satouri, Andreas Schieder, Alexander Sell, Davor Ivo Stier, Sebastiaan Stöteler, Stanislav Stoyanov, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Marta Temido, Riho Terras, Hermann Tertsch, Pierre-Romain Thionnet, Sebastian Tynkkynen, Reinier Van Lanschot, Roberto Vannacci, Hilde Vautmans, Nicola Zingaretti
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jaume Asens Llodrà, Pernando Barrena Arza, Jan Farský, Emmanouil Kefalogiannis, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, András László, Liudas Mažylis, Marco Tarquinio, Ingeborg Ter Laak, Matej Tonin, Ivaylo Valchev, Matthieu Valet, Thomas Waitz
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Jüri Ratas, Adrián Vázquez Lázara, Annamária Vicsek

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

54	+
ECR	Adam Bielan, Alberico Gambino, Geadis Geadi, Rihards Kols, Jaak Madison, Arkadiusz Mularczyk, Sebastian Tynkkynen, Ivaylo Valchev
PPE	Mika Aaltola, Wouter Beke, Sebastião Bugalho, Jan Farský, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Emmanouil Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Reinhold Lopatka, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Liudas Mažylis, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Jüri Ratas, Davor Ivo Stier, Ingeborg Ter Laak, Riho Terras, Matej Tonin, Adrián Vázquez Lázara
Renew	Petras Auštrevičius, Dan Barna, Helmut Brandstätter, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Hilde Vautmans
S&D	Lucia Annunziata, Robert Biedroń, Tobias Cremer, Elio Di Rupo, Raphaël Glucksmann, Hana Jalloul Muro, Sven Mikser, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Marta Temido, Nicola Zingaretti
The Left	Merja Kyllönen
Verts/ALE	Jaume Asens Llodrà, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Reinier Van Lanschot, Thomas Waitz

16	-
ECR	Marion Maréchal
ESN	Petr Bystron, Alexander Sell, Stanislav Stoyanov
NI	Kostas Papadakis
PfE	Jordan Bardella, András László, Pierre-Romain Thionnet, Matthieu Valet, Roberto Vannacci, Annamária Vicsek
The Left	Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Özlem Demirel, Giorgos Georgiou
Verts/ALE	Leoluca Orlando

4	0
PfE	Vilis Krištopans, Sebastiaan Stöteler, Hermann Tertsch
S&D	Marco Tarquinio

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti